

Repertorio n. 49117

Raccolta n. 21090

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di maggio alle ore diciotto

28 maggio 2014 h.18,00

In Fano, Via Paolo Borsellino n. 14/B.

Innanzi a me, Dott.ssa ANNUNZIATA MORICO, Notaio in Fano, iscritta nel ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Pesaro e Urbino,

è personalmente comparso il signor:

CECCARELLI ANDREA, nato a Rimini il 22 agosto 1970, residente a Fano in via M. Ricci n. 5/h, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della cooperativa sociale "GERICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" con sede in Fano, Via Paolo Borsellino n. 14/B, iscritta nel Registro delle Imprese di Pesaro e Urbino con numero di iscrizione e codice fiscale 01388820415, (R.E.A. n. PS - 137313).

Detto comparso, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi chiede di assistere, elevandone verbale, alla assemblea della predetta società in questo luogo, giorno ed ora convocata per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1) Modifica dello statuto.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue.

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto sociale assume la Presidenza dell'Assemblea il costituito Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Ceccarelli Andrea fungo da Segretario io Notaio.

Il Presidente dà atto:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata per la data odierna con avviso consegnato a mano ai soci e agli amministratori;

- che i soci iscritti al libro soci sono numero 28 (ventotto);

- che sono presenti, personalmente e per delega numero 22 (ventidue) soci i cui nominativi sono riportati nell'elenco che viene allegato al presente atto sotto "A";

- che è presente l'organo amministrativo nelle persone di:

Giuliani Noemia, nata a Ludwingsburg (Germania) il 7 luglio 1966, residente a Fano in Viale Mariani n. 4, consigliere,

Ceccarelli Matteo, nato a Piombino (LI) il 16 agosto 1978, residente a Fano in Via Bellandra n. 84, consigliere,

sé medesimo, Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- che non è stato nominato l'organo di controllo;

- che quindi la presente assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno, prevedendo l'articolo 28 dello statuto la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

Passando alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno il

Presidente propone all'assemblea di modificare alcuni articoli dello statuto al fine di adeguarlo alla normativa prevista per le O.N.L.U.S. (Legge 381/1991) e precisamente di modificare gli articoli 1 (Costituzione e denominazione), 2 (Durata), 4 (Oggetto sociale), 5 (Soci cooperatori), 10 (Recesso del socio), 24 (Ristori), 28 (Costituzione e quorum deliberativi), 32 (Amministrazione), 38 (Collegio Sindacale), 44 (Regolamenti), come segue:

"Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel Comune Fano la Società Cooperativa denominata "Gerico Società Cooperativa Sociale - O.N.L.U.S."

Art. 2 (Durata)

La durata della cooperativa è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Essa è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n° 460 e successive modifiche.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale di ogni uomo attraverso lo svolgimento delle attività di cui alle lettere b) ed a) dell'art.1 della legge 8 novembre 1991, n.381. Per quanto concerne iniziative e servizi relativi alla lettera a) esse si attiveranno purché collegate funzionalmente a quelle della lettera b) e per esse si dovrà tenere apposita separata contabilità. In ogni caso tali attività potranno essere realizzate solo e nella misura in cui la Regione Marche le riterrà funzionalmente collegate ed attivabili. La cooperativa sarà attenta ai soggetti socialmente svantaggiati, dando particolare risposta alle esigenze di soggetti invalidi fisici, psichici e sensoriali, minore in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare. Per le loro specifiche esigenze, si svilupperanno attività che permettano da una parte il loro inserimento nel mondo del lavoro e dall'altra la loro integrazione sociale attraverso attività di relazione, formazione, educative ed aggregative che mirino, assieme alle prime, al miglioramento globale delle condizioni di vita dei soggetti coinvolti. Lo svolgimento delle attività di cui alle lettere a) e b) dell'art.1 della Legge 8 Novembre 1991, n.381, sarà realizzato dalla cooperativa sviluppando attività prevalentemente appartenenti alla lettera b) della sopracitata legge. Le attività che interessano la lettera a) saranno avviate per far fronte ad esigenze specifiche dei soggetti coinvolti nella realtà della cooperativa dove,

oltre l'inserimento lavorativo, occorrerà creare strutture e sviluppare iniziative a loro dedicate. Queste attività avranno lo scopo di permettere loro uno stato di vita dignitoso in assenza di sufficienti energie familiari o di altre agenzie sociali preposte. Questa azione sviluppata sui due fronti, ma pensata e coordinata in un unico progetto attento alla persona nella sua globalità non dovrà dare adito allo sviluppo di attività di tipo a) e b) tra loro svincolate e che non abbiano una stretta logica di complementarità e che non siano dedicate a quei soggetti inseriti nelle attività della lettera b), attività che dovranno rimanere comunque oggetto principale di quanto la cooperativa andrà a sviluppare.

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere le seguenti attività:

- per le attività di tipo "b":

a) Produzione, trasporto, lavorazione, riparazione, assemblaggio, pulizia, selezionamento, confezionamento, cellophanatura, blisteraggio ed etichettatura e commercializzazione, merci/oggetti, velocipedi, componenti industriali in genere, articoli da regalo e cerimonie e loro accessori, prodotti finiti in genere sia alimentari che non, sia confezionati che freschi; gestire direttamente e/o per conto terzi, anche con appalti lavori artigianali di qualunque materiale e specie; produrre, lavorare e commercializzare manufatti in genere, sia in proprio che per conto terzi;

b) produzione, recupero e valorizzazione delle attività artigianali con attenzione alle tradizioni; attività connesse alla ricerca storica, degli usi, dei costumi, delle varie arti e delle tradizioni locali; del patrimonio culturale e naturale, organizzando e gestendo iniziative e progetti, luoghi e ambienti, per la promozione, la valorizzazione, la conservazione e la conoscenza del territorio, sia naturale che antropizzato; attività artigianali di produzione, restauro, commercializzazione di manufatti in genere, sia in proprio che in conto terzi, nonché di prodotti derivanti da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale ottenuta in appositi centri di lavoro;

c) svolgere attività agrituristica e di turismo rurale compreso il maneggio e l'ippoterapia, la gestione di esperienze di vita agricolo-contadina, anche mediante campi scuola a carattere ambientale, naturalistico e ecologico; Organizzazione d'escursioni ed attività connesse, compreso la formazione e l'impiego di guide ambientali, su percorsi e itinerari turistici a carattere didattico-storico-naturalistico, da attuarsi a piedi o in barca, in bicicletta e a cavallo, predisponendo e gestendo i relativi servizi;

d) lavoro agricolo in genere anche a favore di terzi, ivi compresa la conduzione di aziende agricole, florovivaistiche e forestali, condotte

in proprietà o a qualsiasi altro titolo, la lavorazione trasformazione commercializzazione dei prodotti agricoli ottenuti; attività di raccolta, di cernita, di pulitura e di imballaggio di prodotti agricoli ed ortofrutticoli; acquisto, affitto, gestione in qualsiasi forma da privati o da enti pubblici, di terreni allo scopo di coltivarli e valorizzarli dal punto di vista agricolo e forestale; attività di realizzazione e manutenzione di aree verdi e giardini, coltivazione in serre, vendita fiori e piante; svolgimento di tutte le operazioni utili alla efficace conduzione dei fondi agricoli, alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed alla erogazione dei servizi connessi;

e) gestione agraria e forestale di terreni, mediante l'esecuzione di lavori e servizi attinenti all'uso, alla difesa, alla custodia ed alla valorizzazione del suolo, dell'ambiente e del paesaggio quali la viabilità agro-silvo-pastorale e relativa segnaletica, la pulizia dei fondi, la prevenzione boschiva, la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica; attività connesse alla gestione di sorgenti, corsi e bacini d'acqua, d'invasi artificiali e punti d'abbeverata, compreso la realizzazione d'opere di captazione, regimentazione, manutenzione e l'effettuazione di pulizie di soglie, sponde e spiagge, di condutture e fossati ad uso civile o irriguo; attività florovivaistiche, forestali e ortofrutticole, d'orti botanici ed essenze autoctone, d'erbe officinali, con particolare attenzione alla valorizzazione delle cultivar locali e piccoli frutti, con l'introduzione di metodi d'agricoltura biologica; gestione di aree verdi, urbane ed extraurbane, compreso prati, boschi, orti, giardini, parchi, aree a verde pubblico e attrezzato; assunzione di lavori di bonifica, opere di sistemazione e manutenzione forestale, idraulica ed ambientale; qualsiasi altra attività connessa a quelle sopra elencate;

f) gestione di allevamenti equini, bovini, ovini, caprini, suini, avicunicoli, apistici e qualsivoglia allevamento zootecnico con particolare riguardo alla valorizzazione delle razze locali; attività di raccolta, trasformazione, conservazione, dei prodotti derivati dagli allevamenti, dalle coltivazioni e dall'attività agrosilvopastorale in genere, compresa la commercializzazione e la trasformazione; qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate;

g) attività agrituristica, di turismo rurale od i fattoria didattica ed orto-floro-vivaistica e quindi acquistare, affittare o assumere in gestione a vario titolo, costruire o ristrutturare fabbricati o altre strutture funzionali alla realizzazione delle suddette attività; gestione di strutture turistiche a carattere ricettivo o di somministrazione d'alimenti e bevande anche attraverso distributori automatici, nonché d'ogni altra struttura con carattere animativo, culturale, sportiva e del tempo libero anche al fine di favorire il turismo responsabile, sociale e scolastico e la sana alimentazione, compresi bar, ristoranti e mense, circoli, rifugi, agriturismi e strutture simili; trasporto persone;

- h) attività di servizi mensa;
- i) assumere in proprio o per conto terzi la gestione di negozi permanenti e/o ambulanti, punti di vendita occasionali e non, spacci, negozi, per la commercializzazione e la vendita all'ingrosso e/o al dettaglio di prodotti alimentari e non, di produzione propria, anche derivanti dalle produzioni con scopo ergoterapeutico e riabilitativo, o acquistati da terzi;
- j) gestione in convenzione o privatamente di strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
- k) attività di gestione di parchi, palestre e altri impianti sportivi, aree di rilevanza ambientale o naturalistica e quanto altro possa contribuire al miglioramento della salute fisica e psichica ed alla elevazione intellettuale e morale dell'uomo;
- l) attività di gestione di officine di riparazione di automezzi e mezzi agricoli e non;
- m) servizi di tutela ambientale, di recupero e differenziazione dei rifiuti, di riciclo, con la disponibilità delle relative autorizzazioni, licenze ed iscrizioni ad albi; conduzione di piattaforme e isole ecologiche, compresa la raccolta, il trasporto, la separazione, la cernita, il riuso e la vendita dei rifiuti sia urbani che speciali, pericolosi e non e sia di qualsiasi altro materiale recuperabile, trasformabile, riciclabile e riutilizzabile; attività connesse alla gestione di piccoli impianti per la produzione di compost proveniente dal rifiuto verde derivato e recuperato dalle attività di gestione del verde, dei boschi e agricola;
- n) gestione diretta e/o per conto terzi , anche con appalti, di servizi urbani quali custodia parcheggi, servizi cimiteriali, gestione del verde pubblico e altri servizi rivolti alla collettività di competenza sia comunale che privata;
- o) attività di consulenza ed assistenza per il disbrigo di pratiche burocratiche e fiscali presso enti pubblici e/o privati; attività di riordino di documenti contabili e di archivio, servizi di segreteria, servizi bibliotecari e di biblioteconomia, battitura testi, sbobinatura, correzione di bozze, traduzioni, supporto di segreteria, archiviazione, servizi di affissione e messaggeria, servizi informatici ivi compresa l'assembleaggio e la vendita di articoli informatici, attività di foto-riproduzione, rilegatoria, stampa;
- p) acquistare e/o affittare automezzi, macchinari ed immobili destinati ad una più funzionale gestione dei servizi;
- q) pulizie generali e speciali per enti pubblici o privati; ivi compresi lavaggi di automezzi, manutenzioni e rabbocchi, pulizie negli aeroporti, stazioni ferroviarie e depositi di automezzi pubblici e privati, di disinfezione, derattizzazione e sanificazione; spurgo di fognature, pozzetti stradali, fosse biologiche e spurghi industriali in genere;

pulizie lungo canali o sedi di fiumi; spazzatura e lavaggio di strade e aree adibite a fiere e mercati, nonché di aree aeroportuali e ferrovie; gestione di servizi alberghieri; rifacimento letti e pulizia camere; assumere lavori di trasporto e facchinaggio, compresi quelli preliminari e complementari, svolti anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi; sgombri di appartamenti e/o uffici e cantieri; magazzinaggio e smistamento merci;

r) allestimento, arredamento e preparazione di mostre, padiglioni e stand fieristici; organizzazione di servizi di logistica, gestione piattaforme e depositi a custodia nonché servizi di magazzinaggio e movimentazione merci e cose conto terzi; servizi di vigilanza, reception, portierato, call-center e hostess per manifestazioni e congressi; volantaggio;

s) promuovere l'integrazione sociale dei soggetti svantaggiati, anche in collaborazione con enti pubblici/privati e organismi del territorio, con attività rivolte anche alle scuole d'ogni ordine e grado con il supporto a secondo dei casi, di materiale didattico, informativo e di documentazione; organizzare e gestire in proprio laboratori; ideazione, progettazione e gestione di corsi teorico-pratici tesi all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; svolgere altresì attività di ricerca, sensibilizzazione e animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'accoglimento di persone in stato di bisogno;

t) attività edilizia in genere per ristrutturazioni e/o costruzioni di fabbricati o porzioni degli stessi di qualsiasi genere o specie, ivi compresi gli edifici ad uso abitativo, commerciale, industriale ed agrario, su terreni propri o altrui, la costruzione di manufatti in cemento per l'edilizia, l'installazione e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, di condizionamento, la realizzazione di lavori stradali, escavazioni, acquedotti, fognature; produzione, installazione, commercializzazione di impianti e servizi inerenti le energie rinnovabili e le tecnologie emergenti sostenibili; esecuzione di lavori affini e complementari al settore dell'edilizia, manutenzione, imbiancatura, tappezzeria;

per le attività di tipo "a" nella:

a) attività di informazione, spettacolo, aggregazione, formazione, educazione, sostegno, socializzazione, finalizzate all'integrazione sociale, e culturale delle persone inserite negli ambiti lavorativi della cooperativa, nonché alla sensibilizzazione della società relativamente alle tematiche oggetto dello scopo sociale; attività affini o connesse;

b) gestione di servizi riabilitativi, di accoglienza, di assistenza, di comunità alloggio e terapeutiche, di comunità di convivenza, nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale e comunque dedicate alle persone inserite negli ambiti lavorativi della cooperativa; attività affini o connesse;

c) promozione e gestione di corsi di formazione, anche con il contributo

CEE, degli enti pubblici e privati in genere e/o singoli; attività affini o connesse.

- Per il conseguimento di efficaci benefici sociali nell'ambito delle attività svolte, la cooperativa potrà avvalersi dell'opera di obiettori di coscienza in servizio civile sostitutivo del servizio militare e di soggetti comunque in esercizio di periodi volontari ufficialmente riconosciuti a beneficio della collettività, previa convenzione con il competente ministero o persona giuridica di riferimento.

Le attività di cui al presente oggetto sociale, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi, saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio professionale.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto, potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi quali, fra l'altro, a titolo esemplificativo:

1. acquisire interessenze e partecipazioni in altre imprese;
2. costituire o partecipare in altre società di qualsiasi tipo nonché dare adesione ad altri enti ed organismi economici diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo, ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito e l'assicurazione, a coordinare le attività previdenziali, assistenziali, ricreative e mutualistiche;
3. costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della L. 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;
4. contrarre mutui e concedere finanziamenti esclusivamente a società controllate e/o collegate, nonché a consorzi cooperativi cui partecipa;
5. concedere ed acquisire beni in locazione, anche finanziaria, compresi rami d'azienda;
6. richiedere e concedere garanzie;
7. operare con gli Istituti di Credito effettuando: apertura dei conti correnti, richiesta di credito in genere, anche sotto forma di prestiti di titoli, mutui, anticipazioni e crediti assistiti da garanzie di ipoteca su immobili sociali e da garanzia reale su titoli, valore merci, effetti cambiari e documenti; costituzione di pegno di titoli, valori merci; costituzione di depositi cauzionali; cessioni di crediti, contratti di riporto, rilascio di pagherò diretti e cambiali tratte; rilascio di

avalli, fidejussioni e costituzione di deposito cauzionale a garanzia di obbligazione; ordini di operazioni in cambi ed in titoli con facoltà di trasferire i titoli ed esigerne il ricavo; costituzione di depositi a custodia od in amministrazione titoli anche se estratti o favoriti da premi, con facoltà di esigere capitali e premi; locazione, uso e disdetta di cassette di sicurezza, armadi e scomparti di casseforti, costituzione e ritiro di depositi chiusi;

8. consorzarsi, anche senza creazione di uffici con attività esterne, con altre cooperative che svolgono la medesima attività per la disciplina ed il coordinamento delle attività comuni.

La Cooperativa, al fine di ottenere condizioni vantaggiose per i soci cooperatori o di ottimizzare la gestione delle proprie attività, potrà partecipare a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'articolo 2545-septies codice civile.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la cooperativa può assumere anche dipendenti non soci.

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori le persone, anche appartenenti a categoria delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 l. 381/91, che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;

- soci volontari le persone che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.

Il numero dei soci volontari non può comunque superare la metà del numero complessivo dei soci lavoratori. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazioni contro gli infortuni. Al socio volontario può essere corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dall'Organo amministrativo della cooperativa.

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, i cui scopi o interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che

siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo Amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 24 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno nel rispetto della normativa vigente che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita

qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 32 (Amministrazione)

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione. Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 9, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I componenti l'Organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina, in mancanza di fissazione del termine, restano in carica fino a revoca o dimissioni. Gli Amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 38 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea. Devono essere nominati dall'Assemblea anche i due Sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche la revisione legale dei conti ed è quindi integralmente composto da revisori legali in possesso dei requisiti di legge.

Nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina del Collegio Sindacale e la società non abbia comunque provveduto a tale nomina, può essere nominato un revisore legale dei conti in possesso dei requisiti di legge.

Art. 44 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo dovrà elaborare apposito regolamento, sottoponendolo successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste all'art.28 per l'assemblea straordinaria."

L'assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità

delibera

- di modificare gli articoli 1 (Costituzione e denominazione), 2

(Durata), 4 (Oggetto sociale), 5 (Soci cooperatori), 10 (Recesso del socio), 24 (Ristorni), 28 (Costituzione e quorum deliberativi), 32 (Amministrazione), 38 (Collegio Sindacale), e 44 (Regolamenti) dello statuto così come proposto dal Presidente, approvando il nuovo testo di statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Null'altro essendovi da deliberare la presente assemblea viene chiusa essendo le ore diciannove e minuti venti (h. 19,20).

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesta io Notaio, ho redatto il presente verbale del quale ho dato lettura al comparente il quale lo dichiara conforme al vero e con me Notaio lo sottoscrive essendo le ore diciannove e minuti venti (h. 19,20).

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio, il presente atto consta di tre fogli per dieci pagine e fin qui della presente undicesima pagina.

Firmato Andrea Ceccarelli, Annunziata Morico notaio

Allegato "B" alla raccolta n.21090

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel Comune Fano la Società Cooperativa denominata "Gerico Società Cooperativa Sociale - O.N.L.U.S.".

Art. 2 (Durata)

La durata della cooperativa è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Essa é di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n° 460 e successive modifiche.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art.3 - (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art.1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, si ispira ed agisce secondo i principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e in particolare la mutualità e la solidarietà.

Operando secondo questi principi intende organizzare un'impresa che si propone di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro, attività finalizzate all'inserimento sociale e lavorativo di persone che si trovino in stato di bisogno, handicap o emarginazione.

I soci concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali in relazione al tipo di attività svolta. In considerazione della peculiare posizione giuridica assunta dai soci lavoratori, da ricomprendere nell'ambito del rapporto mutualistico assunto con il rapporto associativo, le prestazioni di lavoro dei soci e il trattamento economico e normativo, sono disciplinate da apposito regolamento interno redatto dall'Organo Amministrativo ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaureranno con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, compreso il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non occasionale ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla L.3 aprile 2001 n.142 ed eventuali modificazioni o da qualsiasi altra legge o da qualsiasi altra fonte se non espressamente derogate o diversamente disciplinate.

La Cooperativa può operare anche con terzi. Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa è altresì impegnata a integrare sia in modo permanente sia secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altre strutture cooperative, promuovendo e aderendo a Consorzi ed ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo e con qualsiasi associazione od Ente o attività giuridicamente riconosciuta nazionali od esteri purché custodi e promotrici di valori legati al rispetto della vita nella sua accezione più ampia. La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale attraverso lo svolgimento delle attività di cui alle lettere a) e b) dell'art.1 della legge 8 novembre 1991, n.381.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale di ogni uomo attraverso lo svolgimento delle attività di cui alle lettere b) ed a) dell'art.1 della legge 8 novembre 1991, n.381. Per quanto concerne

iniziative e servizi relativi alla lettera a) esse si attiveranno purché collegate funzionalmente a quelle della lettera b) e per esse si dovrà tenere apposita separata contabilità. In ogni caso tali attività potranno essere realizzate solo e nella misura in cui la Regione Marche le riterrà funzionalmente collegate ed attivabili. La cooperativa sarà attenta ai soggetti socialmente svantaggiati, dando particolare risposta alle esigenze di soggetti invalidi fisici, psichici e sensoriali, minore in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare. Per le loro specifiche esigenze, si svilupperanno attività che permettano da una parte il loro inserimento nel mondo del lavoro e dall'altra la loro integrazione sociale attraverso attività di relazione, formazione, educative ed aggregative che mirino, assieme alle prime, al miglioramento globale delle condizioni di vita dei soggetti coinvolti. Lo svolgimento delle attività di cui alle lettere a) e b) dell'art.1 della Legge 8 Novembre 1991, n.381, sarà realizzato dalla cooperativa sviluppando attività prevalentemente appartenenti alla lettera b) della sopracitata legge. Le attività che interessano la lettera a) saranno avviate per far fronte ad esigenze specifiche dei soggetti coinvolti nella realtà della cooperativa dove, oltre l'inserimento lavorativo, occorrerà creare strutture e sviluppare iniziative a loro dedicate. Queste attività avranno lo scopo di permettere loro uno stato di vita dignitoso in assenza di sufficienti energie familiari o di altre agenzie sociali preposte. Questa azione sviluppata sui due fronti, ma pensata e coordinata in un unico progetto attento alla persona nella sua globalità non dovrà dare adito allo sviluppo di attività di tipo a) e b) tra loro svincolate e che non abbiano una stretta logica di complementarità e che non siano dedicate a quei soggetti inseriti nelle attività della lettera b), attività che dovranno rimanere comunque oggetto principale di quanto la cooperativa andrà a sviluppare.

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere le seguenti attività:

- per le attività di tipo "b":

- a) Produzione, trasporto, lavorazione, riparazione, assemblaggio, pulizia, selezionamento, confezionamento, cellophanatura, blisteraggio ed etichettatura e commercializzazione, merci/oggetti, velocipedi, componenti industriali in genere, articoli da regalo e cerimonie e loro accessori, prodotti finiti in genere sia alimentari che non, sia confezionati che freschi; gestire direttamente e/o per conto terzi, anche con appalti lavori artigianali di qualunque materiale e specie; produrre, lavorare e commercializzare manufatti in genere, sia in proprio che per conto terzi;
- b) produzione, recupero e valorizzazione delle attività artigianali con attenzione alle tradizioni; attività connesse alla ricerca storica, degli

usi, dei costumi, delle varie arti e delle tradizioni locali; del patrimonio culturale e naturale, organizzando e gestendo iniziative e progetti, luoghi e ambienti, per la promozione, la valorizzazione, la conservazione e la conoscenza del territorio, sia naturale che antropizzato; attività artigianali di produzione, restauro, commercializzazione di manufatti in genere, sia in proprio che in conto terzi, nonché di prodotti derivanti da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale ottenuta in appositi centri di lavoro;

c) svolgere attività agrituristica e di turismo rurale compreso il maneggio e l'ippoterapia, la gestione di esperienze di vita agricolo-contadina, anche mediante campi scuola a carattere ambientale, naturalistico e ecologico; Organizzazione d'escursioni ed attività connesse, compreso la formazione e l'impiego di guide ambientali, su percorsi e itinerari turistici a carattere didattico-storico-naturalistico, da attuarsi a piedi o in barca, in bicicletta e a cavallo, predisponendo e gestendo i relativi servizi;

d) lavoro agricolo in genere anche a favore di terzi, ivi compresa la conduzione di aziende agricole, florovivaistiche e forestali, condotte in proprietà o a qualsiasi altro titolo, la lavorazione trasformazione commercializzazione dei prodotti agricoli ottenuti; attività di raccolta, di cernita, di pulitura e di imballaggio di prodotti agricoli ed ortofrutticoli; acquisto, affitto, gestione in qualsiasi forma da privati o da enti pubblici, di terreni allo scopo di coltivarli e valorizzarli dal punto di vista agricolo e forestale; attività di realizzazione e manutenzione di aree verdi e giardini, coltivazione in serre, vendita fiori e piante; svolgimento di tutte le operazioni utili alla efficace conduzione dei fondi agricoli, alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed alla erogazione dei servizi connessi;

e) gestione agraria e forestale di terreni, mediante l'esecuzione di lavori e servizi attinenti all'uso, alla difesa, alla custodia ed alla valorizzazione del suolo, dell'ambiente e del paesaggio quali la viabilità agro-silvo-pastorale e relativa segnaletica, la pulizia dei fondi, la prevenzione boschiva, la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica; attività connesse alla gestione di sorgenti, corsi e bacini d'acqua, d'invasi artificiali e punti d'abbeverata, compreso la realizzazione d'opere di captazione, regimentazione, manutenzione e l'effettuazione di pulizie di soglie, sponde e spiagge, di condutture e fossati ad uso civile o irriguo; attività florovivaistiche, forestali e ortofrutticole, d'orti botanici ed essenze autoctone, d'erbe officinali, con particolare attenzione alla valorizzazione delle cultivar locali e piccoli frutti, con l'introduzione di metodi d'agricoltura biologica; gestione di aree verdi, urbane ed extraurbane, compreso prati, boschi, orti, giardini, parchi, aree a verde pubblico e attrezzato; assunzione di lavori di bonifica, opere di sistemazione e manutenzione forestale, idraulica ed ambientale; qualsiasi

altra attività connessa a quelle sopra elencate;

f) gestione di allevamenti equini, bovini, ovini, caprini, suini, avicunicoli, apistici e qualsivoglia allevamento zootecnico con particolare riguardo alla valorizzazione delle razze locali; attività di raccolta, trasformazione, conservazione, dei prodotti derivati dagli allevamenti, dalle coltivazioni e dall'attività agrosilvopastorale in genere, compresa la commercializzazione e la trasformazione; qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate;

g) attività agrituristica, di turismo rurale od i fattoria didattica ed orto-floro-vivaistica e quindi acquistare, affittare o assumere in gestione a vario titolo, costruire o ristrutturare fabbricati o altre strutture funzionali alla realizzazione delle suddette attività; gestione di strutture turistiche a carattere ricettivo o di somministrazione d'alimenti e bevande anche attraverso distributori automatici, nonché d'ogni altra struttura con carattere animativo, culturale, sportiva e del tempo libero anche al fine di favorire il turismo responsabile, sociale e scolastico e la sana alimentazione, compresi bar, ristoranti e mense, circoli, rifugi, agriturismi e strutture simili; trasporto persone;

h) attività di servizi mensa;

i) assumere in proprio o per conto terzi la gestione di negozi permanenti e/o ambulanti, punti di vendita occasionali e non, spacci, negozi, per la commercializzazione e la vendita all'ingrosso e/o al dettaglio di prodotti alimentari e non, di produzione propria, anche derivanti dalle produzioni con scopo ergoterapeutico e riabilitativo, o acquistati da terzi;

j) gestione in convenzione o privatamente di strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;

k) attività di gestione di parchi, palestre e altri impianti sportivi, aree di rilevanza ambientale o naturalistica e quanto altro possa contribuire al miglioramento della salute fisica e psichica ed alla elevazione intellettuale e morale dell'uomo;

l) attività di gestione di officine di riparazione di automezzi e mezzi agricoli e non;

m) servizi di tutela ambientale, di recupero e differenziazione dei rifiuti, di riciclo, con la disponibilità delle relative autorizzazioni, licenze ed iscrizioni ad albi; conduzione di piattaforme e isole ecologiche, compresa la raccolta, il trasporto, la separazione, la cernita, il riuso e la vendita dei rifiuti sia urbani che speciali, pericolosi e non e sia di qualsiasi altro materiale recuperabile, trasformabile, riciclabile e riutilizzabile; attività connesse alla gestione di piccoli impianti per la produzione di compost proveniente dal rifiuto verde derivato e recuperato dalle attività di gestione del verde, dei boschi e agricola;

n) gestione diretta e/o per conto terzi , anche con appalti, di servizi

urbani quali custodia parcheggi, servizi cimiteriali, gestione del verde pubblico e altri servizi rivolti alla collettività di competenza sia comunale che privata;

o) attività di consulenza ed assistenza per il disbrigo di pratiche burocratiche e fiscali presso enti pubblici e/o privati; attività di riordino di documenti contabili e di archivio, servizi di segreteria, servizi bibliotecari e di biblioteconomia, battitura testi, sbobinatura, correzione di bozze, traduzioni, supporto di segreteria, archiviazione, servizi di affissione e messaggeria, servizi informatici ivi compresa l'assembleaggio e la vendita di articoli informatici, attività di foto-riproduzione, rilegatoria, stampa;

p) acquistare e/o affittare automezzi, macchinari ed immobili destinati ad una più funzionale gestione dei servizi;

q) pulizie generali e speciali per enti pubblici o privati; ivi compresi lavaggi di automezzi, manutenzioni e rabbocchi, pulizie negli aeroporti, stazioni ferroviarie e depositi di automezzi pubblici e privati, di disinfezione, derattizzazione e sanificazione; spurgo di fognature, pozzetti stradali, fosse biologiche e spurghi industriali in genere; pulizie lungo canali o sedi di fiumi; spazzatura e lavaggio di strade e aree adibite a fiere e mercati, nonché di aree aeroportuali e ferrovie; gestione di servizi alberghieri; rifacimento letti e pulizia camere; assumere lavori di trasporto e facchinaggio, compresi quelli preliminari e complementari, svolti anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi; sgombri di appartamenti e/o uffici e cantieri; magazzinaggio e smistamento merci;

r) allestimento, arredamento e preparazione di mostre, padiglioni e stand fieristici; organizzazione di servizi di logistica, gestione piattaforme e depositi a custodia nonché servizi di magazzinaggio e movimentazione merci e cose conto terzi; servizi di vigilanza, reception, portierato, call-center e hostess per manifestazioni e congressi; volantaggio;

s) promuovere l'integrazione sociale dei soggetti svantaggiati, anche in collaborazione con enti pubblici/privati e organismi del territorio, con attività rivolte anche alle scuole d'ogni ordine e grado con il supporto a secondo dei casi, di materiale didattico, informativo e di documentazione; organizzare e gestire in proprio laboratori; ideazione, progettazione e gestione di corsi teorico-pratici tesi all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; svolgere altresì attività di ricerca, sensibilizzazione e animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'accoglimento di persone in stato di bisogno;

t) attività edilizia in genere per ristrutturazioni e/o costruzioni di fabbricati o porzioni degli stessi di qualsiasi genere o specie, ivi compresi gli edifici ad uso abitativo, commerciale, industriale ed agrario, su terreni propri o altrui, la costruzione di manufatti in cemento per l'edilizia, l'installazione e la manutenzione di impianti elettrici,

idraulici, di condizionamento, la realizzazione di lavori stradali, escavazioni, acquedotti, fognature; produzione, installazione, commercializzazione di impianti e servizi inerenti le energie rinnovabili e le tecnologie emergenti sostenibili; esecuzione di lavori affini e complementari al settore dell'edilizia, manutenzione, imbiancatura, tappezzeria;

per le attività di tipo "a" nella:

- a) attività di informazione, spettacolo, aggregazione, formazione, educazione, sostegno, socializzazione, finalizzate all'integrazione sociale, e culturale delle persone inserite negli ambiti lavorativi della cooperativa, nonché alla sensibilizzazione della società relativamente alle tematiche oggetto dello scopo sociale; attività affini o connesse;
- b) gestione di servizi riabilitativi, di accoglienza, di assistenza, di comunità alloggio e terapeutiche, di comunità di convivenza, nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale e comunque dedicate alle persone inserite negli ambiti lavorativi della cooperativa; attività affini o connesse;
- c) promozione e gestione di corsi di formazione, anche con il contributo CEE, degli enti pubblici e privati in genere e/o singoli; attività affini o connesse.

- Per il conseguimento di efficaci benefici sociali nell'ambito delle attività svolte, la cooperativa potrà avvalersi dell'opera di obiettori di coscienza in servizio civile sostitutivo del servizio militare e di soggetti comunque in esercizio di periodi volontari ufficialmente riconosciuti a beneficio della collettività, previa convenzione con il competente ministero o persona giuridica di riferimento.

Le attività di cui al presente oggetto sociale, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi, saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio professionale.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto, potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi quali, fra l'altro, a titolo esemplificativo:

1. acquisire interessenze e partecipazioni in altre imprese;
2. costituire o partecipare in altre società di qualsiasi tipo nonché dare adesione ad altri enti ed organismi economici diretti a consolidare e

- sviluppare il Movimento Cooperativo, ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito e l'assicurazione, a coordinare le attività previdenziali, assistenziali, ricreative e mutualistiche;
3. costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della L. 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;
 4. contrarre mutui e concedere finanziamenti esclusivamente a società controllate e/o collegate, nonché a consorzi cooperativi cui partecipa;
 5. concedere ed acquisire beni in locazione, anche finanziaria, compresi rami d'azienda;
 6. richiedere e concedere garanzie;
 7. operare con gli Istituti di Credito effettuando: apertura dei conti correnti, richiesta di credito in genere, anche sotto forma di prestiti di titoli, mutui, anticipazioni e crediti assistiti da garanzie di ipoteca su immobili sociali e da garanzia reale su titoli, valore merci, effetti cambiari e documenti; costituzione di pegno di titoli, valori merci; costituzione di depositi cauzionali; cessioni di crediti, contratti di riporto, rilascio di pagherò diretti e cambiali tratte; rilascio di avalli, fidejussioni e costituzione di deposito cauzionale a garanzia di obbligazione; ordini di operazioni in cambi ed in titoli con facoltà di trasferire i titoli ed esigerne il ricavo; costituzione di depositi a custodia od in amministrazione titoli anche se estratti o favoriti da premi, con facoltà di esigere capitali e premi; locazione, uso e disdetta di cassette di sicurezza, armadi e scomparti di casseforti, costituzione e ritiro di depositi chiusi;
 8. consorziarsi, anche senza creazione di uffici con attività esterne, con altre cooperative che svolgono la medesima attività per la disciplina ed il coordinamento delle attività comuni.

La Cooperativa, al fine di ottenere condizioni vantaggiose per i soci cooperatori o di ottimizzare la gestione delle proprie attività, potrà partecipare a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'articolo 2545-septies codice civile.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. Per il raggiungimento degli scopi sociali la cooperativa può assumere anche dipendenti non soci.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori le persone, anche appartenenti a categoria delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 l. 381/91, che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;
- soci volontari le persone che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.

Il numero dei soci volontari non può comunque superare la metà del numero complessivo dei soci lavoratori. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazioni contro gli infortuni. Al socio volontario può essere corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dall'Organo amministrativo della cooperativa.

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, i cui scopi o interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperativa. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto

con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- b) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione. Qualora al termine del suddetto periodo il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto. Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci. Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, domicilio, data, luogo di nascita e cittadinanza;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica

svolta. La deliberazione di ammissione deve essere annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci. L'Organo Amministrativo deve, entro 60 giorni, comunicare agli interessati l'ammissione o il rigetto della domanda, senza obbligo di motivazione.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:

del capitale sottoscritto;

della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo Amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo con termine di almeno 15 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23 lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13. In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 3 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento. La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV
SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di €. 250,00 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 10.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale. Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi

attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore nominale di €. 25,00. La quota complessiva detenuta - da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

- dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci deceduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

- dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate

- dai soci ai sensi del precedente art. 8;

- dalla riserva straordinaria;

- da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge. Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve

essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscriverne nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L'Assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori. La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente. L'Assemblea dei soci può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno nel rispetto della normativa vigente che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il collegio dei Sindaci se nominato.

Art. 26 (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea, a cura dell'Organo Amministrativo, deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., a mano, via fax o e-mail, inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1 - approva il bilancio e destina gli utili
- 2 - delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3 - procede alla nomina dell'Organo Amministrativo;
- 4 - procede alla eventuale nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale;
- 5 - determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
- 6 - approva i regolamenti interni;
- 7 - delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 8 - provvede alle modifiche dell'atto costitutivo;
- 9 - delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 10 - delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo Amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'assemblea che delibera in merito ai punti 7 e 8 deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta l'anno nei tempi indicati all'art. 26. L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo Amministrativo lo ritenga necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto . In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 29 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 30 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore e che non sia Amministratore o Sindaco. Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente dell'Organo Amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Amministrazione)

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi

dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione. Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 9, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I componenti l'Organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina, in mancanza di fissazione del termine, restano in carica fino a revoca o dimissioni. Gli Amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Art. 33 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori o l'Amministratore unico, sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dei soci dalla legge e dal presente statuto. L'Organo Amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo Amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile purché la maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o agli Amministratori. Spetta all'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 37 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza. Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea. Devono essere nominati dall'Assemblea anche i due Sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche la revisione legale dei conti ed è quindi integralmente composto da revisori legali in possesso dei requisiti di legge.

Nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina del Collegio Sindacale e la società non abbia comunque provveduto a tale nomina, può essere nominato un revisore legale dei conti in possesso dei requisiti di legge.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 39 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 40 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €. 100.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono nominati dal Presidente della CCIAA nella cui circoscrizione ha sede la cooperativa.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto, il lodo non è impugnabile ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03. Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 41 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo dovrà elaborare apposito regolamento, sottoponendolo successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste all'art.28 per l'assemblea straordinaria.

Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 46 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Firmato Andrea Ceccarelli, Annunziata Morico notaio

Registrato a Fano il 13 giugno 2014 al n. 3296 serie 1T.